



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 24 febbraio 2018

Bombe carta contro la Polizia: SIULP, fatto gravissimo che configura volontà di uccidere per attaccare lo Stato in modo diretto

Politica prenda le distanze per non incorrere in complicità e predisponga reato specifico con pena esemplare per questi violenti assassini

Quanto accaduto ieri sera a Torino è un fatto gravissimo e inaudito che conferma quanto denunciato da tempo dal SIULP. Giacché con questo vile attacco i professionisti del disordine si sono dimostrati per quello che effettivamente sono, vili assassini che con queste azioni vogliono minare la democrazia attaccando lo Stato direttamente al cuore considerato che le donne e gli uomini in uniforme ne sono l'autorevole espressione e quella più gradita ai cittadini onesti che quotidianamente lo rappresentano con il loro gradimento.

Ad una così violenta e mirata azione finalizzata a voler uccidere i poliziotti, lo Stato e la politica. Quella sana che nulla vuole avere a che fare con questi delinquenti, non possono più tentennare e devono dare una risposta immediata ed esemplare. Giacché occorre ad un siffatto attentato la condanna unanime di tutte le forze democratiche e delle istituzioni oltre ad una azione finalizzata all'introduzione di un reato specifico che preveda la reclusione in carcere di questi delinquenti nell'interesse della salvaguardia della democrazia e di tutti coloro i quali vogliono manifestare il loro dissenso purché questo avvenga nel rispetto delle regole e delle norme che presidono al quieto e sereno vivere civile di un Paese democratico qual è il nostro. Ogni tentennamento sarà letto come connivenza con questi delinquenti.

Lo afferma Felice Romano Segretario Generale del SIULP in una nota nella quale senza mezzi termini condanna il vile attentato posto in essere nei confronti dei colleghi di Torino quale epilogo della spirale di violenza che si sta manifestando da giorni nelle nostre piazze nel silenzio assordante della politica e di tutti i suoi protagonisti.

Ecco perché, sottolinea Romano, nell'esprimere solidarietà e vicinanza ai colleghi che sono rimasti feriti negli scontri di Torino, chiediamo a gran voce alla politica di uscire dal torpore dello scontro che si sta consumando nella campagna elettorale invitandola ad essere di esempio anche per questi delinquenti prendendo le necessarie e urgenti misure che occorrono e abbassando i toni in modo che lo scontro si trasformi in confronto politico e non in propellente alla spirale di odio e violenza che sta prendendo piede nelle nostre piazze.

Il clima è identico a quello degli anni di piombo. Tutti se ne facciano carico perché i risvolti la storia ce li ha già consegnati i quegli anni e nessuno può dire di non capire o non sapere.

Roma, 23 febbraio 2018

Ricorso candidati esclusi dal concorso 559 allievi agenti

In relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale indetto con D.M. 12.1.2016, come è noto la Segreteria Nazionale del Siulp con mandato conferito all'Avvocato Antonino Galletti del foro di Roma, ha proposto ricorso al Tar Lazio-Roma nell'interesse di numerosi candidati esclusi.

Il ricorso è tuttora pendente presso la Sezione Prima Quater, Rg 1264/2017, in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione del merito.

Alla luce delle recentissime sentenze n. 1953/2018 e 1989/2018 del Tar Lazio-Roma con le quali ha accolto il ricorso di alcuni aspiranti Allievi Agenti esclusi dalle prove riammettendoli al prosieguo delle attività concorsuali e nelle more della decisione del ricorso de quo, in data 23 febbraio u.s. l'Avv. Galletti ha inviato

all'Amministrazione una diffida ad adempiere con la quale ha chiesto ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies, L. 241/90, di ammettere i ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale anche in soprannumero, previo eventuale revoca o annullamento d'ufficio in parte qua di ogni atto e provvedimento contrastante con l'interesse dei propri assistiti alla prosecuzione della selezione.

Ha inoltre richiesto di ricevere per iscritto, mediante notifica diretta anche a mezzo PEC, tutte le indicazioni e comunicazioni relative al procedimento, di conoscerne la durata ed il nominativo del responsabile ai sensi della nota legge (L. 241/90 s.m.i.) sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza.

Sarà cura della Segreteria Nazionale aggiornare gli interessati in merito agli ulteriori sviluppi della vicenda.

Incremento di posti concorsi allievo agente in atto

Per corrispondere alle numerose richieste di chiarimento che ci pervengono in ordine alle correnti assunzioni nel ruolo base della Polizia di Stato forniamo le seguenti precisazioni riassuntive in ordine all'incremento dei posti disponibili:

- i 179 posti a concorso, per esame e titoli, riservati a coloro che risultano in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza prevista dal bando per la domanda di partecipazione al concorso medesimo, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, sono stati incrementati di 466 posti per un totale di 645 posti disponibili;
- i 76 posti a concorso, per esame e titoli, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza indicata dal bando per la domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, sono stati incrementati di 200 posti per un totale di 276 posti;
- gli 893 posti, per esame, aperto ai cittadini Italiani sono stati incrementati di 289 posti per un totale di 1182 posti.

L'inizio del corso di formazione per le tre aliquote sopra riportate è previsto, rispettivamente per fine febbraio, Aprile e Maggio del corrente anno.

Trattamento economico personale 26° corso di formazione Vice Sovrintendenti

Riportiamo il testo della lettera indirizzata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli.

Con messaggio CENAPS PROT. 53/2017 del 24 ottobre 2017 avente ad oggetto "Trattamento economico personale 26° corso formazione Vice Sovrintendenti", il Servizio TEP e Spese varie della Direzione Centrale per le Risorse umane del Dipartimento della P.S. forniva chiarimenti circa una situazione relativa a 3.591 dipendenti nominati Vice Sovrintendenti con decorrenza economica gennaio 2016 (6°, 7°, 8° e 9° ciclo del 26° corso).

Nel merito si rappresentava che, pur non essendo mutata la procedura utilizzata per il calcolo delle differenze stipendiali rispetto a quella già utilizzata in altre occasioni, era stato rilevato un errato addebito per inconvenienti squisitamente tecnici, dovuti all'impossibilità di riportare l'elaborazione degli aggiornamenti in unico cedolino.

In particolare, a settembre 2017 con un'emissione speciale, erano stati erogati importi a credito pari a Euro 870 circa medi pro-capite. Successivamente, nel mese di ottobre 2017, con cedolino ordinario, applicando il nuovo parametro, a decorrere dal momento di attribuzione della qualifica di Vice Sovrintendente (periodo dal 01/01/2016 al 31/10/2017), NoiPA aveva creato un debito a carico degli interessati per un importo pari a euro 384 circa.

Al riguardo, con la nota sopra richiamata, si assicurava di aver posto in essere le azioni idonee a risolvere la problematica attraverso procedure che avrebbero trovato la loro definizione in concomitanza con la prima emissione utile.

Tanto premesso, non avendo più avuto interlocuzioni con la direzione competente, con la presente chiediamo di conoscere se la problematica rappresentata sia stata risolta e, in caso contrario, quali siano le modalità e gli ulteriori tempi occorrenti per la sua positiva definizione.

Conoscendo ed apprezzando la Sua particolare attenzione rispetto alle questioni che riguardano il trattamento economico del personale, Le rinnovo sentimenti di elevata stima.

Trovate la copia del messaggio CENAPS nella sezione circolari del nostro sito.

Concorsi interni per Vice Sovrintendente (3.286 posti) e Vice Ispettore (2.842 e 501 posti)

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che il competente Ufficio Attività Concorsuali, ove ne ricorrano i presupposti, inviterà i candidati che non hanno completato la procedura per la presentazione della domanda telematica ai concorsi interni indicati in oggetto e ad eventuali altri concorsi, alla opportuna regolarizzazione entro un breve termine.

Vi segnaliamo i master organizzati dalla Link Campus University

1. Master in nuovi processi logistici nella organizzazione della offerta di trasporto delle merci
2. Master in sustainable mobility and transport
3. Master in governance dei processi di internazionalizzazione e comunicazione del sistema Paese
4. Master in governance innovativa dei sistemi urbani multietnici

Percentuali pensionistiche pensioni militari e forze di polizia

L'argomento è stato precedentemente trattato sul nr. 11 del 18 marzo 2017 di questo notiziario.

La questione era stata sollevata da un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri (in quiescenza nell'anno 2013) il quale, invocando l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, aveva richiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico lamentando un'erronea applicazione della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della quota retributiva della propria pensione, con applicazione dell'aliquota pensionistica dello 0,35600 per una anzianità contributiva pari ad anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, in un sistema di calcolo misto della pensione, così come calcolata dall'applicativo.

Al riguardo, l'istituto aveva confermato la correttezza del calcolo pensionistico operato, precisando che l'interessato non era destinatario del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non era cessato dal servizio nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile", bensì con una anzianità contributiva, comprensiva di maggiorazioni (servizio utile), di anni 35 e mesi 3.

AL riguardo, la Direzione centrale Pensioni, Normativa e contenzioso amministrativo dell'INPS, con una nota inviata al Ministero dell'Interno ed alla Segreteria Nazionale del SIULP, aveva, altresì, operato una disamina della problematica con riferimento al personale della Polizia di Stato (il contenuto è riportato sul nr. 11 del 18 marzo 2017 di questo notiziario visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it).

Il fatto nuovo è costituito dalla Sent. n.2/2018 del 4 gennaio 2018 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Sardegna che si è pronunciata sul ricorso proposto da un ex sottufficiale dell'Aeronautica Militare, titolare di pensione dal 7 ottobre 2014, il quale non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, risulta destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto".

Si tratta di un casso analogo a quello di cui ci siamo occupati sul nr. 11 del 18 marzo 2017 di questo notiziario.

Il ricorrente, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 4 mesi e 28 giorni), rivendicava il trattamento previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, per il quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile", rappresentando che il trattamento pensionistico in godimento gli era stato, invece, calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo d.P.R. per il quale "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento".

Con nota in data 28.06.2017, l'Istituto respingeva la richiesta avanzata adducendo che "il riconoscimento dell'aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione" fosse attribuibile "esclusivamente al personale militare che, all'atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo" e confermando la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico in pagamento.

Al riguardo con la sentenza in commento, la stessa Sezione, dopo aver premesso di essere già stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, rispetto a un caso similare per il quale aveva respinto la pretesa in argomento, (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017), affermava di ritenere di dover rivedere il proprio giudizio in senso favorevole all'accoglimento della tesi dedotta in ricorso.

Nelle motivazione della Sentenza si legge che la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote, ragion per cui, la questione dell'aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Ciò premesso, giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)".

Considerato che la difesa dell'INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l'aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Orbene, la Corte ha ritenuto che entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell'art. 54, su cui sostanzialmente si basa l'interpretazione data dall'INPS, deve invece intendersi nel senso che l'aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall'INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l'aliquota dell'1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell'amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma.

Lo stesso INPDAP, secondo i giudici contabili, nella circolare n. 22/2009 (allegato n. 7 al ricorso), aveva del resto chiarito che le norme citate andavano applicate in quel senso.

In Accoglimento del ricorso, la Corte ha, pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

A quanti ci hanno scritto per chiedere lumi sulla convenienza ad instaurare un contenzioso in virtù della sentenza esaminata diciamo che al momento si tratta di una sentenza di primo grado, come tale impugnabile e non definitiva.

Raccolta informazioni del personale della polizia di stato per la logistica

Si riporta il testo della circolare nr. 555/USTG/Sett.40/V .E.C.A del 16 gennaio 2018 dell'Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali del Dipartimento della P.S.:

"Si fa seguito alla precedente comunicazione N. 555/USTG/Sett.4 0/V.E.C.A, del 21 dicembre 2017. relativa al recente avvio operativo della piattaforma S.I.G.E.M. sul territorio per la gestione centralizzata dei dati relativi al settore tecnico-logistico della Polizia di Stato.

Al fine di consentire la definizione del fabbisogno per la pianificazione degli acquisti. la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha reso noto che il team di progetto ha predisposto la piattaforma web denominata "Portale Attagliamenti Dipendenti P.A.D.", raggiungibile all'indirizzo <http://lamiascheda.cen.eoliziadistato.it>, di cui si allegano le istruzioni d'uso.

La sopra citata piattaforma consente ad ogni dipendente della Polizia di Stato di gestire, in modalità self service, le informazioni relative ai propri capi di vestiario (divisa ordinaria e divisa operativa di base) e alla propria dotazione individuale.

La diffusione della citata piattaforma agevola il processo, già avviato, di caricamento dei materiali di Vestiario, Equipaggiamento ed Armamento, consentendo una più efficace gestione corrente del ciclo di vita dei materiali.

L'attività di inserimento dovrà completarsi entro il mese di giugno 2018 e questo Ufficio provvederà con cadenza mensile a comunicare alla Direzione Centrale de quo lo stato di avanzamento dei lavori.

Si prega, pertanto, di dare massima diffusione al personale della citata piattaforma; per qualsiasi problematica i dipendenti potranno rivolgersi al competente Ufficio VECA. del 40 Settore Immobili ed Equipaggiamento che effettuerà un'attività di supporto. Si confida nella consueta e fattiva collaborazione".

I nuovi importi degli assegni familiari

L'Inps ha pubblicato gli importi aggiornati degli assegni familiari a seguito della rivalutazione dei limiti di reddito.

A partire dal 1° gennaio, infatti, in seguito alla rivalutazione dei limiti di reddito ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni, nonché dei limiti di reddito mensili, per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni familiari stessi, l'Inps ha reso noti, con la circolare n. 10/2018 consultabile sul sito dell'Istituto, i nuovi importi mensili da considerare ai fini di

riconoscimento del beneficio, nonché le tabelle aggiornate da applicare nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno familiare.

Con riferimento ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare (ossia coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti) e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, precisa l'Inps, "non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi".

Con riferimento ai limiti di reddito mensile da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2018, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, specifica l'istituto, "il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2018 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 549,71". In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2018:

- euro 714,62 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1250,58 per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito, stabilisce l'Inps, valgono anche, "in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento)".

Va annullata la sanzione disciplinare irrogata sulla base di una condotta rispetto alla quale un comportamento alternativo è in concreto inesigibile

Il principio è stato affermato dal TAR Emilia Romagna (Sezione Prima) che, con la Sentenza 00140/2018 pronunciata in data 7 febbraio 2018, ha annullato un richiamo scritto irrogato a un Assistente Capo della Polizia di Stato, in relazione ad una vicenda accaduta mentre si trovava fuori servizio e per la quale aveva subito un processo penale conclusosi con sentenza di assoluzione.

Il ricorrente, fuori servizio ed in borghese, nell'ottobre 1998 aveva arrestato un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, che aveva colpito un italiano durante un diverbio, venendo, tuttavia, imputato di lesioni dolose gravi commesse, in concorso, ai danni dello straniero aggressore, nel momento in cui lo aveva fermato dopo l'inseguimento.

Con sentenza del Tribunale di Modena, depositata in cancelleria il 17 dicembre 2007 e divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2008, il collegio era assolto e, sulla base degli atti acquisiti dal Tribunale, il 6/2/2010, gli venivano contestati gli addebiti che consistevano nel fatto di aver chiesto l'intervento del 113 solo dopo l'arresto, tanto che il mancato, tempestivo, intervento della volante non aveva consentito, inoltre, agli inquirenti, di individuare gli autori materiali delle lesioni riportate dallo stesso straniero.

Il giudice amministrativo, riconoscendo fondate, nel merito, le doglianze del ricorrente ha annullato la sanzione disciplinare.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che "la necessità di un inseguimento immediato di un uomo che aveva mostrato il possesso di un coltello non ha consentito al ricorrente di fare altro; l'avviso alla centrale operativa della Polizia è avvenuta non appena possibile. Non va dimenticato che all'epoca dei fatti il telefono cellulare non era così diffuso come adesso e non è stato verificato che il ricorrente in quel frangente disponesse di un tale strumento. Diversamente si sarebbe dovuto preoccupar di reperire un telefono frustrando la possibilità di raggiungere il fuggitivo.

Il fatto non è stato valutato in modo corretto è la condotta contestata come negligente non può essere in tal modo qualificata poiché il comportamento alternativo che avrebbe evitato la valutazione disciplinare dell'azione del ricorrente era in concreto inesigibile".



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 9/2018 del 24 Febbraio 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati